

QUADRO NORMATIVO ED INTRODUZIONE

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione, all'art. 3, comma 55, ha disposto che "gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL";

L'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 recita: *"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai

sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Inoltre l'art. 7, c. 5-bis, D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'art. 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.).

La previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza è pertanto l'atto di pianificazione con cui le pubbliche amministrazioni definiscono il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo esterne, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Requisiti e Regole Principali

- **Impossibilità interna:** L'ente deve accertare l'oggettiva impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio.
- **Coerenza programmatica:** Gli incarichi devono essere inseriti nei documenti di programmazione (documento unico di programmazione, bilancio di previsione)
- **Natura temporanea:** Le prestazioni devono essere di carattere temporaneo, altamente qualificate e corrispondenti agli obiettivi specifici dell'amministrazione.
- **Limiti di spesa:** Gli enti locali fissano nel bilancio preventivo un tetto massimo di spesa annua per tali collaborazioni.
- **Pubblicazione obbligatoria:** L'amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) i dati del titolare dell'incarico, il curriculum, l'oggetto, la durata e il compenso.

- **Comunicazione:** I dati vanno trasmessi alla banca dati pubblica tramite il portale dell'Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA.

Corte dei conti: Gli atti di spesa superiori alle soglie di legge (come 5.000 euro) sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

In base alle indicazioni della Corte dei Conti (deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15/02/2005), si specifica che:

a) spese per **studi** si intendono quelle finalizzate allo studio o all'esame di un particolare problema allo scopo di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato. Il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale contenente i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) spese per **incarichi di consulenza:** riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio ad esperti su specifiche questioni tramite prestazioni professionali, anche rese in via coordinata e continuativa, volte ad orientare le scelte dell'amministrazione.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA STANZIALE

Triennio di Programmazione: 2027 – 2029

(Ai sensi dell'art. 42 TUEL e art. 3 c. 55 L. 244/2007)

Il limite complessivo di spesa annua per il triennio di riferimento è così determinato:

- **Anno 2027:** € 4.000,00
- **Anno 2028:** € 4.000,00
- **Anno 2029:** € 4.000,00

Dall'anno 2020 sono stati abrogati i limiti di spesa di cui art. 6, comma 7, DL 78/2010) che erano stabiliti nel 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

SCHEDA DEI SINGOLI INCARICHI PROGRAMMATI

Campo di Programmazione Contenuto Obbligatorio	
Settore / Servizio Richiedente	Area Tecnico-Urbanistica
Oggetto dell'Incarico	<i>Supporto specialistico legale per pareri "pro veritate" in materia di lavori pubblici</i>
Tipologia Contrattuale	Consulenza
Riferimento Obiettivo DUP	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Motivazione del Ricorso all'Esterno	Assenza di avvocatura interna. Criticità che richiedono competenze altamente qualificate.
Requisiti Professionali Richiesti	Laurea magistrale in legge, iscrizione all'Albo avvocati.
Durata Presunta dell'Incarico	Durata connessa al rilascio del singolo parere.
Previsione di Spesa Complessiva	Anno 2027: € 2.000,00 Anno 2028: € 2.000,00 Anno 2029: € 2.000,00 (Comprensivo di oneri fiscali, previdenziali ed IVA)
Settore / Servizio Richiedente	Area Edilizia
Oggetto dell'Incarico	<i>Supporto specialistico legale per pareri "pro veritate" in materia edilizia</i>
Tipologia Contrattuale	Consulenza
Riferimento Obiettivo DUP	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Motivazione del Ricorso all'Esterno	Assenza di avvocatura interna. Criticità che richiedono competenze altamente qualificate.
Requisiti Professionali Richiesti	Laurea magistrale in legge, iscrizione all'Albo avvocati.
Durata Presunta dell'Incarico	Durata connessa al rilascio del singolo parere.
Previsione di Spesa Complessiva	Anno 2027: € 2.000,00 Anno 2028: € 2.000,00 Anno 2029: € 2.000,00 (Comprensivo di oneri fiscali, previdenziali ed IVA)

INCARICHI ESCLUSI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER INCARICHI NON PROGRAMMATI

Potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)

Sono inoltre esclusi dal presente programma gli incarichi di prestazione occasionale per commissioni di concorso, commissione di gara, e/o gli eventuali incarichi di prestazione occasionale di cui alla Legge n. 311/2004, art. 1, comma 557 (noto come "scavalco d'eccedenza") che permette a un ente locale di utilizzare l'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno di un'altra pubblica amministrazione.

L'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.